



Unione Sindacale Italiana Carabinieri

Via Castro Pretorio, 30 - 00185 Roma

CIRCOLARE DELLA CD “LUNGA PERMANENZA”

1. Premessa

Con la circolare n. [944001-1/T70-1](#) Pers. Mar. del 04.01.2021, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha stabilito che i Comandanti di Stazione - per quest'anno dopo 16 anni di permanenza in quel Reparto, a regime dopo dieci anni - dovranno essere trasferiti ad altra sede “d'autorità”; di conseguenza, con la circolare n. [944001-1/T65-1](#) Pers. Mar. del 21.09.2020, si stabilisce che i Marescialli in “Sottordine” (o “Addetto”), a seconda dell'impegno operativo del Reparto di appartenenza che vede quel Comandante trasferito, dopo cinque oppure otto anni di permanenza, dovrà essere anch'egli destinato ad altro Comando, non potendo assumere il comando del Reparto ove fino a quel momento aveva prestato servizio. Dette determinazioni, che si riverberano sul “Vice Comandante”, vanno ad intaccare questa figura professionale che, nella realtà, nemmeno risulta essere esistente, atteso che essa mai è stata istituita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e, di conseguenza, il Maresciallo “Vice Comandante” della Stazione Carabinieri tale è solo perché il più alto in grado dopo il titolare, seppur sconta il disagio che di seguito si va a descrivere nel dettaglio.

2. Aspetti socio - culturali - familiari

È indubbio che le due circolari, seppur emanate a (breve) distanza di tempo l'una dall'altra, siano una intrinseca all'altra. E questo, perché è evidente il fatto che al trasferimento “d'autorità” del Comandante del Reparto, nella maggior parte delle casistiche debba seguire il trasferimento del “Vice” (appellato così per comodità di lettura). Ora, se da un lato e senza ombra di dubbio, l'assegnazione dell'incarico di “Comandante di Stazione” a chi quell'incarico mai lo aveva rivestito deve di certo essere motivo di orgoglio e di riconoscimento professionale, è anche vero che esso comporta il trasferimento ad una nuova destinazione - unitamente alla famiglia del militare - che non era stata mai messa in preventivo (almeno con una certa repentinità) fino a pochi mesi fa. È, quindi, innegabile che il militare stesso e la sua famiglia debbano riadattarsi ad un nuovo stile di vita in altro luogo, con tutti gli strascichi che esso comporta, non ultimo, a mero titolo di esempio, i figli che dovranno giocoforza stringere nuove amicizie. Non è trascurabile e non può esserlo, invero, nemmeno l'aspetto economico susseguente al

Unione Sindacale Italiana Carabinieri

Via Castro Pretorio, 30 - 00185 Roma



Unione Sindacale Italiana Carabinieri

Via Castro Pretorio, 30 - 00185 Roma

trasferimento. Questo, perché l'assegnazione ad altro Reparto comporta l'esborso di somme di denaro per l'intestazione delle utenze (ancor più gravoso se trattasi di "seconde utenze"), per non parlare delle spese di trasloco o, peggio, per l'acquisto del mobilio per arredare l'alloggio di servizio connesso al nuovo incarico. Ora, questo problema non sussiste o, quantomeno, è parecchio alleviato per i Comandanti di Stazione, i quali vengono trasferiti "d'autorità" e con "oneri a carico dell'Amministrazione" nella nuova sede di servizio, previo dialogo con quest'ultima, in ottica di "accordo" che soddisfi le esigenze di entrambe le parti. Così non si può dire per il Sottufficiale "Sottordine" (o "Addetto"). Infatti, ove sussista la casistica che comporti il trasferimento di questi, egli - seppur soggiacente ad analoghe condizioni del Comandante di Stazione da trasferire (quantomeno per quanto riguarda l'accordo sulla destinazione) - dovrà presentare domanda di trasferimento "a proprie spese", di guisa che egli si troverà in una posizione di svantaggio rispetto al titolare da trasferire: per il primo, le spese saranno poste tutte a suo carico, per il secondo, interverrà l'Amministrazione a "ristorare" almeno in parte il disagio dovuto al trasferimento non preventivato. In altri termini e sintetizzando il concetto, è del tutto evidente che, seppur in presenza delle stesse disposizioni, la soluzione sia completamente diversa, scaricando sul "Vice" ogni disagio anche economico, in famiglie sempre più spesso monoreddito.

3. Conclusioni e considerazioni

Consapevoli e consci del fatto che dette movimentazioni comporteranno un notevole esborso economico per l'Arma dei Carabinieri, è doveroso presumere che - ancor prima di emanare le citate direttive - l'Amministrazione abbia di certo realizzato uno studio di fattibilità. Questo, perché si possono prevedere i costi economici complessivi dell'intera manovra che, sommariamente, ben possono avvicinarsi ai 10 / 15 milioni di € annui (Legge 86/2001, traslochi, manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi al cambio di utenza, ecc...), considerando che le Stazioni Carabinieri contano poco meno di cinquemila unità dislocate sul territorio nazionale e che le movimentazioni - a regime - si attesteranno a circa 300 / 500 trasferimenti annui. Di conseguenza, si è certi anche del fatto che è stata già individuata la soluzione al problema atavico che, oggi, investe il ruolo Ufficiali, allorquando essi - al momento del trasferimento nella nuova sede di servizio - vedono il più delle volte preclusa l'occupazione nei tempi previsti dell'alloggio loro devoluto sinotticamente. Ma, onde evitare di penalizzare le finanze del militare "Sottordine" trasferito, che fino a poco tempo fa era scervo dal dover valutare siffatta condizione, anche al fine di ripristinare una condizione di equità per movimentazioni indipendenti dalla sua volontà ma che obbediscono, giustamente, ad una disposizione dell'Amministrazione di appartenenza alla quale, per ovvie ragioni, vi è la necessità di attenersi, si propone che detti trasferimenti, dovendo essere effettuati a tutela e per esigenze dell'Amministrazione, *erga omnes* vengano realizzati "d'autorità", del pari dei Comandanti di Stazione ed alle stesse condizioni.

Unione Sindacale Italiana Carabinieri

Via Castro Pretorio, 30 - 00185 Roma



Unione Sindacale Italiana Carabinieri

Via Castro Pretorio, 30 - 00185 Roma

Senza voler polemizzare, invero, bisogna anche aggiungere che se si osserva l'art. 367 del DPR 90/2010, esso nulla dice circa l'obbligo di arredo dell'alloggio di servizio posto in capo al conduttore, limitandosi a stabilire quali sono le incombenze poste in capo a questi ed all'Amministrazione. Va da se, poi, che non pare nemmeno esistere, allo stato, una norma che obblighi il militare a spendere proprie risorse finanziarie per l'acquisto dei mobili per l'alloggio di servizio o, peggio, ad accendere un finanziamento a questo destinato.

Seppur non si vogliono adottare comportamenti adulatori che mal si addicono al militare ed, in particolare, al Carabiniere, anche nell'interesse dell'Amministrazione stessa, la corresponsione di un aiuto economico come innanzi indicato, comporterebbe la reale occupazione dell'alloggio di servizio, evitando assegnazioni solo "sulla carta" a scapito, magari, di altri militari che avrebbero potuto occupare quell'alloggio ex art. 365 comma 1 DPR 90/2010.

Con l'occasione, si avanza finanche la proposta di "sfruttare" questo momento storico – decisionale anche per dare lustro – mediante la sua formale istituzione – alla figura del "Vice Comandante" della Stazione Carabinieri, troppo spesso oberata delle incombenze del titolare seppur priva di analoghi benefici in merito (al solo fine esemplificativo e non esaustivo, ben si può indicare l'indennità di Comando).